Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 21 gennaio 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5, FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1970, n. **1178**.

Norme regolamentari sulle abbreviazioni di carriera e sull'anticipazione degli aumenti periodici al personale della carriera direttiva dei convitti nazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Vista la legge 1° agosto 1960, n. 853;

Vista la legge 22 novembre 1962, n. 1678;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I

NORME GENERALI SULLE ABBREVIAZIONI DI CARRIERA PER I VICE RETTORI AGGIUNTI

Art. 1.

Abbreviazioni di carriera

Le abbreviazioni di carriera, previste dall'art. 6 della legge 22 novembre 1962, n. 1678, sono quelle che consentono il passaggio anticipato, rispetto alla normale decorrenza, alla classe di stipendio superiore.

I concorsi per merito distinto per il passaggio anticipato alla 3ª e 4ª classe di stipendio sono disciplinati dai titoli secondo e terzo del presente decreto.

TITOLO II

PASSAGGIO ANTICIPATO ALLA 3ª CLASSE DI STIPENDIO

Art. 2.

Passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio

I vice rettori aggiunti, vincitori del concorso per merito distinto, disciplinato dagli articoli da 3 a 12, conseguono il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio, secondo le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 3.

Concorso per merito distinto

Il concorso di cui al precedente articolo è per esami e per titoli ed è indetto annualmente, entro il 30 settembre, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da registrare alla Corte dei conti e da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 4.

Il concorso è indetto per un numero di posti pari alla metà del numero dei vice rettori aggiunti la cui anzianità di ordinario, calcolata al 1° ottobre successivo, sia inferiore ai tre anni rispetto a quella prescritta per il normale passaggio alla terza classe di stipendio.

La frazione posto si computa per intero, purchè sia almeno pari alla metà.

Art. 5.
Requisiti Valutazione di anzianità

Al concorso di cui ai precedenti articoli possono partecipare i vice rettori aggiunti che siano in possesso, alla data del 30 settembre dell'anno al quale si riferisce il concorso, dei seguenti requisiti, prescritti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165:

A) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

B) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

C) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, qualifiche non inferiori a « distinto ».

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo ai fini del raggiungimento dell'anzianità di cui alla precedente lettera *A*), sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato per anno intero, ai fini previsti dal comma precedente, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Agli effetti del compimento dell'anzianità di servizio prescritta dalle precedenti lettere *A*) e *B*) non si computano, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 165, gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.
Domanda di ammissione al concorso

Coloro che intendono partecipare al concorso per merito distinto debbono presentare apposita domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine stabilito dal bando.

I concorrenti devono allegare alla domanda i documenti relativi ai titoli di cui intendono chiedere la valutazione.

E' ammesso riferimento a documenti acquisiti nel fascicolo personale, a condizione che siano indicati nella domanda in modo specifico.

Non sono valutati i titoli non documentati dal candidato, oppure indicati nella domanda ma non esistenti nel fascicolo personale.

Art. 7.
Prove di esame e valutazione titoli

La commissione esaminatrice del concorso dispone, ai sensi dell'art. 3, sesto comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti dei quali 75 riservati alle prove di esame e 25 ai titoli.

Sono valutabili le seguenti categorie di titoli:

A) titoli attinenti alla preparazione e alla capacità professionale;

B) pubblicazioni e titoli di cultura.

La valutazione dei titoli precede la valutazione delle prove di esame.

L'esame consta di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di pedagogia, riferito particolarmente all'educazione collegiale, scelto dal candidato fra due temi proposti dalla commissione.

Il giorno e l'ora della prova scritta sono comunicati ai singoli candidati almeno quindici giorni prima di quello in cui essi devono sostenere la prova.

Per lo svolgimento del tema sono assegnate non meno di sei ore.

La prova orale consiste nella trattazione di un argomento attinente alla vita dei convitti.

Il programma delle prove di esame è indicato nella tabella *A* annessa al presente decreto.

Alla prova scritta sono assegnati 40 punti; alla prova orale 35 punti.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato, nella prova scritta, una votazione non inferiore a punti 28 su 40.

Ai candidati ammessi alla prova orale è data comunicazione del voto conseguito nella prova scritta.

La data e l'ora della prova orale sono comunicate ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

Nella graduatoria generale di merito del concorso la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 60 su 75, con non meno di punti 28 su 40 nella prova scritta e di 24,50 su 35 in quella orale ed una votazione complessiva, fra esami e titoli, non inferiore a 80 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nel limite dei posti messi a concorso, i concorrenti inclusi nella graduatoria generale di merito, nell'ordine determinato da quest'ultima.

I concorrenti che pur avendo conseguito, nei modi indicati nel comma precedente, la votazione complessiva non inferiore a 60 su 75 nelle prove di esame, non conseguono, per insufficienza di titoli, la votazione complessiva di 80 su 100, sono compresi, nell'ordine risultante dal voto riportato nelle prove di esame, in un elenco. Al concorrente, compreso nell'elenco, è rilasciata, a sua richiesta, una dichiarazione attestante che l'interessato ha superato le prove di esame del concorso, con la specificazione dei voti riportati.

Il diario delle prove di esame è stabilito dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con decreto motivato del Ministro, soltanto per difetto di requisiti prescritti.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Divieto di ripetere il concorso

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e per titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 11.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto ministeriale ed è composta:

da un professore universitario di pedagogia, che la presiede;

da un professore di ruolo di pedagogia appartenente all'ultima classe di stipendio;

da un rettore dei convitti nazionali.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Art. 12.

Processo verbale e criteri di massima

La commissione esaminatrice di cui all'articolo precedente redige, per ogni seduta, il relativo processo verbale inerente alle operazioni di concorso. Il verbale è sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

La commissione approva, nella sua prima adunanza, i criteri di massima per la valutazione dei titoli.

TITOLO III

PASSAGGIO ANTICIPATO
ALLA 4ª CLASSE DI STIPENDIO

Art. 13.

Passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio

I vice rettori aggiunti vincitori del concorso per merito distinto, disciplinato dagli articoli seguenti, conseguono il passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio.

Art. 14.

Concorso per soli titoli

Il concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio è per soli titoli.

La commissione giudicatrice del concorso dispone di 100 punti, così ripartiti:

A) 50 punti per la valutazione dei titoli attinenti alla preparazione e alla capacità professionale e al servizio;

B) 50 punti per la valutazione di pubblicazioni e dei titoli di cultura.

Art. 15.

Bando - Posti da conferire

Il concorso è indetto annualmente, entro il 30 settembre, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da registrare alla Corte dei conti e da pubblicare nel Bollettino ufficiale, per un numero di posti pari al 25 per cento del numero dei vice rettori aggiunti la cui anzianità nella terza classe di stipendio sia inferiore ai tre anni rispetto a quella prescritta per il normale passaggio alla 4ª classe di stipendio. La frazione di posto si computa per intero purchè sia pari almeno alla metà.

Art. 16.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i vice rettori aggiunti che posseggono, alla data del 30 settembre dell'anno al quale si riferisce il concorso, i seguenti requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165:

A) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 4ª classe di stipendio;

B) abbiano riportato nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a « distinto »

Agli effetti del raggiungimento dell'anzianità di cui alla precedente lettera *A*), il servizio militare prestato nei reparti combattenti si valuta nei modi previsti dall'art. 5, sempre che il richiedente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio.

Si applicano, per il computo dell'anzianità, le disposizioni dell'art. 5.

Art. 17.

Domanda di ammissione - Documentazione dei titoli

I vice rettori aggiunti che intendono partecipare al concorso devono presentare al Ministero, nel termine prescritto dal bando, apposita domanda, alla quale devono allegare la documentazione relativa ai titoli, previsti dall'art. 14 dei quali chiedono la valutazione.

E' ammesso riferimento a documenti acquisiti nel fascicolo personale a condizione che siano indicati nella domanda in modo specifico.

Non sono valutati i titoli non documentati dal candidato, oppure indicati nella domanda, ma non esistenti nel fascicolo personale.

Art. 18.

Processo verbale e criteri di massima

Per il processo verbale e per i criteri di massima riferiti alla valutazione dei titoli, si osservano le disposizioni dell'art. 12.

Art. 19.
Graduatoria

La commissione, ultimate le operazioni di concorso, forma la graduatoria dei vincitori, nella quale comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore a 80 su 100.

Art. 20.
Rinvio

Per l'esclusione dal concorso e per l'approvazione della graduatoria valgono le disposizioni degli articoli 8 e 9.

Art. 21.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è composta:

da un professore universitario di pedagogia, che la presiede;

da un ispettore centrale per l'istruzione secondaria;

da un rettore dei convitti nazionali, o da un professore ordinario di pedagogia di istituto di istruzione secondaria che abbia conseguito l'ultima classe di stipendio.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non superiore a direttore di sezione.

TITOLO IV

Art. 22.
Disposizioni comuni sulla decorrenza del passaggio anticipato alla 3ª e alla 4ª classe di stipendio

Con provvedimenti aventi effetti dal 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce l'accertamento del numero dei posti messi a concorso, i vincitori conseguono il passaggio anticipato alla classe di stipendio superiore a quella di appartenenza all'atto dell'ammissione al concorso cui hanno partecipato.

TITOLO V

ATTRIBUZIONI DELL'AUMENTO PERIODICO DI STIPENDIO ANTICIPATO PER MERITO

Art. 23.
Aumento periodico anticipato per triennio di « ottimo »

Agli effetti dell'attribuzione, ai vice rettori aggiunti, dell'aumento periodico nella 2ª e nella 3ª classe di stipendio, anticipato per merito ai sensi del 1°, 2° e 4° comma dell'art. 14 della legge 13 marzo 1958, n. 165, sono utili i primi tre anni solari consecutivi di servizio prestato nella stessa classe di stipendio, ciascuno dei quali sia stato valutato con la qualifica di « ottimo ».

Non si considerano consecutivi gli anni di servizio interrotti da posizioni di stato non computabili, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai fini della carriera.

Ai rettori e ai vice rettori l'aumento periodico anticipato è attribuito, alle condizioni e con le modalità di cui ai precedenti commi, nelle due classi di stipendio ad essi assegnate e per non più di una volta in ciascuna di esse.

Art. 24.
Aumento periodico anticipato nell'ultima classe di stipendio dei vice rettori aggiunti

Lo scrutinio per merito comparativo dei vice rettori aggiunti, previsto dal terzo comma, dell'art. 14 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ha luogo ogni anno, dopo il 31 dicembre.

Allo scrutinio sono ammessi d'ufficio i vice rettori aggiunti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nell'ultima classe di stipendio, e abbiano riportato, nell'ultimo triennio conclusosi il 31 dicembre, la qualifica di « ottimo ».

La commissione di cui all'art. 27 prende in esame, ai fini dello scrutinio e con riferimento al servizio prestato nell'ultima classe di stipendio, tutti gli elementi idonei a porre in rilievo l'attività e la personalità del vice rettore aggiunto.

Gli interessati hanno facoltà di presentare al Ministero, entro il termine stabilito da apposito avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale la documentazione relativa ai titoli di cui essi intendono chiedere la valutazione; i titoli valutabili devono comunque essere stati conseguiti posteriormente al passaggio all'ultima classe di stipendio.

Compiuta la valutazione comparativa, la commissione designa i più meritevoli in numero pari alla metà degli ammessi allo scrutinio.

Art. 25.
Approvazione degli atti

Il Ministero, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla commissione, approva con proprio decreto l'elenco dei designati. Il decreto, regolarmente registrato alla Corte dei conti, è pubblicato nel « Bollettino ufficiale » del Ministero.

Art. 26.
Decorrenza dell'aumento

L'aumento anticipato di cui agli articoli 23 e 24 è attribuito con effetto dal compimento di un anno dalla data di decorrenza dell'ultimo aumento periodico in godimento conseguito per anzianità.

Art. 27.
Commissione

Alle operazioni di scrutinio provvede una commissione, costituita:

da un funzionario dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, che la presiede;

da un rettore dei convitti nazionali;

da un professore ordinario di pedagogia delle scuole secondarie appartenente all'ultima classe di stipendio.

Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

TITOLO VI

APPLICAZIONE

Art. 28.

Decorrenza

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 168. — CARUSO

TABELLA *A*

Programma d'esame per il passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio dei vice rettori aggiunti

L'esame consta di una prova scritta e di una prova orale.

Prova scritta: svolgimento di un tema di pedagogia, riferito particolarmente all'educazione collegiale, scelto dal candidato fra due temi proposti dalla commissione.

L'argomento dei temi si riferirà sia allo sviluppo del pensiero pedagogico e ai suoi più specifici riferimenti all'educazione collegiale nel periodo moderno e contemporaneo sia alla tematica attuale riguardante l'attività istituzionale dei convitti sotto il profilo pedagogico.

Prova orale: aspetti e problemi della educazione collegiale. I convitti nella odierna realtà sociale: loro funzione, finalità e organizzazione viste sia nell'ordinamento attuale degli istituti sia in prospettiva. Le attività di gruppo e la personalità del convittore. La preparazione pedagogica del personale dei convitti.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1179**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 13. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « Diritto processuale amministrativo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 35. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1970, n. **1180**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, in Pagani.

N. 1180. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nocera dei Pagani in data 2 agosto 1969, integrato con dichiarazione 15 maggio 1970, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, in Pagani (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 25. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1970, n. **1181**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Buon Pastore, nel comune di Parma.

N. 1181. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Parma in data 24 settembre 1968, integrato con dichiarazioni 11 ottobre 1968 e 26 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia del Buon Pastore, in località « Crocetta » del comune di Parma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 33. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1970, n. **1182**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria della natività, in Secondigliano.

N. 1182. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data

8 giugno 1964, integrato con due dichiarazioni 5 novembre 1968 e 15 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria della natività, in Secondigliano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 31. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1970, n. **1183.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Santissima Annunziata, nel comune di Gabicce Mare.

N. 1183. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pesaro in data 4 maggio 1968, integrato con postilla 15 febbraio 1969 e con dichiarazioni 12 luglio 1968 e 18 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Santissima Annunziata, in località Ponte Tavollo del comune di Gabicce Mare (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 30. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1970, n. **1184.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Luigi Gonzaga, in Napoli.

N. 1184. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 11 febbraio 1968, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente 28 maggio e 11 dicembre 1969 e 15 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Luigi Gonzaga, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 32. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970.

Scioglimento del consiglio comunale di Mosciano S. Angelo.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mosciano S. Angelo (Teramo), al quale la legge assegna 20 membri, è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante la diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta, e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 29 luglio, 5 agosto e 2 settembre 1970, si concludevano tutte con esito negativo.

Il prefetto, allora, dopo aver richiamato l'attenzione di quel consiglio comunale sulla responsabilità ad esso derivante dalla inosservanza di precisi obblighi di legge, con decreto n. 2876, in data 23 settembre 1970, notificato a tutti i consiglieri, disponeva la convocazione, d'ufficio, di quell'organo per i giorni 29 settembre e 1° ottobre 1970, ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso il provvedimento di rigore previsto dalla predetta disposizione.

Neppure tale tentativo sortiva l'effetto voluto, in quanto le due sedute andavano ancora una volta deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, ad onta della formale diffida, nel violare un preciso obbligo di legge e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Mosciano S. Angelo, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 13 novembre 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mosciano S. Angelo ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del consigliere di 1ª classe dott. Calogero Di Maira.

Roma, addì 23 dicembre 1970

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Mosciano S. Angelo (Teramo) non ha provveduto alla costituzione degli organi d'amministrazione ordinaria, trascurando così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 13 novembre 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mosciano S. Angelo è sciolto.

Art. 2.

Il consigliere di 1ª classe dott. Calogero Di Maira è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

RESTIVO

(547)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970.

Scioglimento del consiglio comunale di Martinsicuro.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Martinsicuro (Teramo), al quale la legge assegna 20 membri, è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante la diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 8 e 17 agosto 1970, si concludevano con esito negativo.

Parimenti infruttuosa risultava poi, malgrado un telegramma di diffida del prefetto, la successiva seduta consiliare del 5 settembre 1970.

In tale situazione, il prefetto, considerata la prolungata carenza dell'amministrazione comunale in ordine al fondamentale obbligo della elezione degli organi ordinari ed attesa la necessità di porre il consiglio in grado di deliberare il bilancio di previsione, per l'anno 1971, entro i rigorosi termini di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, disponeva due ulteriori convocazioni di quell'organo per i giorni 29 settembre e 1° ottobre 1970, per l'elezione del sindaco e della giunta.

Nel relativo decreto, in data 23 settembre, fatto notificare a tutti i consiglieri, veniva rinnovata ad essi l'esplicita diffida che, in caso di ulteriore inerzia, si sarebbe reso inevitabile lo scioglimento del consiglio comunale.

Malgrado il chiaro monito anche le predette sedute sono risultate deserte.

Ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità del consiglio comunale di Martinsicuro di assicurare la funzionalità dell'amministrazione, il prefetto, al fine di ovviare ad una situazione gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'ente, ha proposto — ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 — lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune, a mente dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del predetto consiglio comunale in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 13 novembre 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Martinsicuro (Teramo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Giuseppe De Vito.

Roma, addì 23 dicembre 1970

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Martinsicuro (Teramo) non ha provveduto alla costituzione degli organi di amministrazione ordinaria, trascurando così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 13 novembre 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Martinsicuro (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore, dott. Giuseppe De Vito, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

RESTIVO

(545)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970.

Scioglimento del consiglio comunale di Crispiano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Crispiano (Taranto), al quale la legge assegna 20 membri, è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante la diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e conseguentemente il funzionamento dell'amministrazione.

Infatti, nell'adunanza consiliare del 21 luglio c.a., si provvedeva soltanto ad esaminare le condizioni di eleggibilità degli eletti, mentre le successive sedute del 28 luglio e 9 agosto u.s. si concludevano con esito negativo.

Allo scopo, allora, di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto n. 8297 in data 22 agosto 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo per il 29 agosto ed il 5 settembre c.a. ai fini della elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso il provvedimento di rigore previsto dalla predetta disposizione.

Neppure tale tentativo sortiva l'effetto voluto, in quanto le due sedute andavano ancora una volta deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, ad onta della formale diffida, nel violare un preciso obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un Commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Crispiano, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 23 ottobre 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Crispiano (Taranto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Nicola de Mari, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Taranto.

Roma, addì 23 dicembre 1970

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Crispiano (Taranto) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 23 ottobre 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Crispiano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Nicola de Mari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

RESTIVO

(548)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970.

Scioglimento del consiglio comunale di Avetrana.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio comunale di Avetrana (Taranto), sorto dalle elezioni del 3 dicembre 1967, si costituì una esigua ed eterogenea maggioranza di 11 consiglieri, su 20, che elesse il sindaco e la giunta.

Nel febbraio 1970, però, venuto meno l'appoggio di un elemento della predetta maggioranza, si determinava in quel consiglio comunale la contrapposizione di forze numericamente equivalenti la quale si è rilevata di insuperabile ostacolo all'ulteriore funzionamento dell'amministrazione.

Invero, le prime difficoltà si manifestavano in sede di approvazione del bilancio di previsione del 1970 che, nella seduta del 7 marzo 1970, veniva respinto con 11 voti contrari e 8 favorevoli.

Infruttuosa risultava, altresì, ai fini dell'approvazione del bilancio, la successiva seduta consiliare del 16 aprile, tenutasi a seguito dell'intervento del prefetto, in quanto la relativa votazione faceva registrare 10 voti favorevoli e 10 contrari.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco, delle quali prendeva atto la giunta municipale nella seduta del 18 aprile 1970.

Altre due sedute consiliari indette dalla giunta municipale per i giorni 13 e 20 luglio 1970 per la trattazione di diversi argomenti tra cui il bilancio di previsione per l'anno 1970, avevano esito negativo.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge il prefetto — con decreto 6 agosto 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri — ha disposto, per il 19 ed il 22 agosto 1970, due successive convocazioni di quell'organo ai fini dell'elezione del sindaco e dell'approvazione del bilancio 1970, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, ha conseguito l'effetto voluto, in quanto le sedute sono andate deserte.

Ritenuta ormai l'inutilità di esperire ulteriori interventi ai fini della soluzione della crisi e per ovviare ad una situazione divenuta insostenibile, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del suddetto consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente carenza del consiglio comunale di Avetrana, malgrado la formale diffida del prefetto, in ordine ad adempimenti obbligatori ed essenziali ai fini del funzionamento della civica amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 30 ottobre 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Avetrana ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Pasqualino Zuppardi, funzionario di prefettura.

Roma, addì 23 dicembre 1970

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Avetrana (Taranto), a causa degli insanabili contrasti interni, non ha provveduto a sostituire il sindaco dimissionario e ad approvare il bilancio di previsione 1970, negligendo così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 30 ottobre 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Avetrana è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasqualino Zuppardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

RESTIVO

(546)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1970.

Sostituzione di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto di data 17 febbraio 1969 con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria;

Visto che a far parte di detto comitato era stato chiamato, in qualità di esperto meteorologo, il professore Mario Bossolasco;

Vista la nota n. 478 del 4 aprile 1970 del medico provinciale di Genova con la quale si comunicano le dimissioni del prof. Mario Bossolasco;

Vista la designazione, quale esperto meteorologo, del ten. col. Ermini Virgilio;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione, in seno al comitato in parola, del prof. Mario Bossolasco con il ten. col. Ermini Virgilio;

Decreta:

Il ten. col. Ermini Virgilio è nominato componente, in qualità di esperto meteorologo, del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria, in sostituzione del prof. Mario Bossolasco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1970
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 380

(263)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Guarducci Gianfranco - filatura di lane cardate, di Prato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TURISMO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Guarducci Gianfranco - filatura di lane cardate, di Prato, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Guarducci Gianfranco - filatura di lane cardate, di Prato.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 gennaio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(267)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di lire 2,70 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 31 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(212)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di lire 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 31 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(211)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di lire 2,30 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 31 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(213)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli

uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di lire 2,15 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 31 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(214)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di lire 1,95 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 31 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(215)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.

Approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti concernente la misura delle quote dovute dagli iscritti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Esaminata la deliberazione in data 9 dicembre 1970, con la quale il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1971, per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 9 dicembre 1970 del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, allegata al presente decreto, che stabilisce la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per l'anno 1971, per le spese del suo funzionamento.

Roma, addì 4 gennaio 1971

Il Ministro: REALE

Misure delle quote dovute dagli iscritti al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti

Il Consiglio nazionale, a norma dell'art. 20, comma *f*), della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e dell'art. 27 del regolamento per la esecuzione della legge stessa, ha deliberato il 9 dicembre 1970 quanto segue:

1) le quote annuali dovute al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, per le spese del suo funzionamento, dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali sono stabilite per l'anno 1971 nella misura di L. 4.000 per ciascun iscritto.

Le quote annuali di cui al punto precedente sono ridotte a norma dell'art. 28 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

(261)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI

Bollettino ufficiale della lotteria Italia
(Manifestazione 1970)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Roma il 6 gennaio 1971 ed esito della manifestazione televisiva e radiofonica « Canzonissima »:

A) Primi premi: biglietti venduti estratti abbinati ai cantanti classificati nell'ordine:

1) Biglietto serie BN n. 42435 L. 150.000.000 abbinato al cantante M. Ranieri;
2) Biglietto serie BS n. 98733 L. 140.000.000 abbinato al cantante G. Morandi;
3) Biglietto serie BI n. 62786 L. 130.000.000 abbinato al cantante M. Reitano;
4) Biglietto serie BB n. 62819 L. 120.000.000 abbinato al cantante C. Villa;
5) Biglietto serie DB n. 21758 L. 115.000.000 abbinato alla cantante O. Berti;
6) Biglietto serie CL n. 35464 L. 110.000.000 abbinato alla cantante I. Zanicchi;
7) Biglietto serie AP n. 18760 L. 100.000.000 abbinato alla cantante M. Sannia;
8) Biglietto serie DI n. 93206 L. 90.000.000 abbinato alla cantante C. Caselli.

B) Premi di L. 20.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	B	n. 55666	18)	Bigl. serie	BM	n. 94821
2)	» »	C	» 48439	19)	» »	BO	» 42523
3)	» »	D	» 17563	20)	» »	BR	» 67700
4)	» »	E	» 61939	21)	» »	BS	» 53490
5)	» »	L	» 08633	22)	» »	BZ	» 80585
6)	» »	N	» 50737	23)	» »	CF	» 47002
7)	» »	R	» 76555	24)	» »	CH	» 37842
8)	» »	S	» 34873	25)	» »	CI	» 58089
9)	» »	V	» 09776	26)	» »	CL	» 83009
10)	» »	Z	» 32132	27)	» »	CQ	» 36532
11)	» »	AC	» 81655	28)	» »	CT	» 83020
12)	» »	AE	» 20579	29)	» »	CZ	» 69665
13)	» »	AP	» 63058	30)	» »	DG	» 05794
14)	» »	AQ	» 65438	31)	» »	DN	» 29121
15)	» »	BB	» 97031	32)	» »	DP	» 60532
16)	» »	BD	» 84094	33)	» »	DR	» 35296
17)	» »	BM	» 33774				

C) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti:

1)	Serie BN	n. 42435	L.	3.150.000
2)	» BS	» 98733	»	2.100.000
3)	» BI	» 62786	»	1.500.000
4)	» BB	» 62819	»	1.000.000
5)	» DB	» 21758	»	1.000.000
6)	» CL	» 35464	»	1.000.000
7)	» AP	» 18760	»	1.000.000
8)	» DI	» 93206	»	1.000.000

Ai venditori dei 33 biglietti vincenti i premi di L. 20.000.000: L. 355.000 ciascuno.

(550)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1971, il comune di Trabia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.153.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(461)

Autorizzazione al comune di Caltavuturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1971, il comune di Caltavuturo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(463)

Autorizzazione al comune di Cefalù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1971, il comune di Cefalù (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.528.624, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(464)

Autorizzazione al comune di Mazzarrà S. Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1971, il comune di Mazzarrà S. Andrea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.335.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(465)

Autorizzazione al comune di Ustica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1971, il comune di Ustica (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(466)

Autorizzazione al comune di Ventimiglia di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1971, il comune di Ventimiglia di Sicilia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.864.371, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(467)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giovanni Cordella, nato a Brindisi il 21 luglio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 8 agosto 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(351)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria del concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1969, registro n. 18 Difesa, foglio n. 321, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1970, registro n. 7 Difesa, foglio n. 398, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in s.p.e. nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse:

1. ten. f. Caso Giovanni, nato il 10 novembre 1943 . punti 28,166
2. sottoten. a. Palumbo Agostino, nato l'11 luglio 1944 . » 27,400
3. sottoten. a. Bartolini Vito, nato il 12 febbraio 1941 » 27,200
4. ten. g. Cavalli Gian Carlo, nato il 13 aprile 1940 . » 26,866
5. ten. f. Abbiati Roberto, nato il 22 ottobre 1941 . » 26,863
6. ten. g. Falanga Paolo, nato il 23 marzo 1943 » 26,766
7. sottoten. f. Castaldi Giulio, nato il 13 agosto 1942 . » 26,633
8. sottoten. f. Sapino Pier Antonio, nato il 24 aprile 1943 » 26,590
9. sottoten. a. Luciano Stelio, nato il 18 agosto 1939 . » 26,566
10. sottoten. f. Manzi Andrea, nato il 3 settembre 1941 » 26,536
11. ten. g. Longanesi Giulio, nato il 24 luglio 1943 » 26,490
12. sottoten. f. Campana Ettore, nato il 16 dicembre 1944 . » 26,463
13. sottoten. f. Bombara Filippo, nato il 25 gennaio 1943 » 26,366
14. ten. f. Pellegrino Lorenzo, nato il 25 giugno 1942 » 26,313
15. ten. f. Vitale Luigi, nato il 3 agosto 1941 » 26,300
16. ten. a. Bernardon Vittorio, nato l'11 gennaio 1943 » 26,153
17. sottoten. f. Gava Carlo, nato il 25 marzo 1942 » 26,136
18. ten. f. Barsottelli Alessandro, nato il 20 febbraio 1942 » 26,016
19. sottoten. a. Bovani Renato, nato il 2 luglio 1941 » 26,000
20. ten. a. Iannacci Mario, nato il 15 febbraio 1944 . . . » 26,000
21. sottoten. a. Vicenzo Pietro, nato il 2 novembre 1940 punti 26,000
22. sottoten. f. Padrin Giuliano, nato il 13 agosto 1944 » 25,983
23. ten. g. Laguzzi Luigi, nato il 21 febbraio 1942 » 25,936
24. sottoten. a. Romano Aldo, nato il 3 ottobre 1941 » 25,933
25. ten. a. Cagnazzi Carlalberto, nato il 21 dicembre 1942 » 25,920
26. sottoten. c. Palmieri Giancarlo, nato il 21 gennaio 1944 » 25,900
27. sottoten. f. Antonelli Giulio, nato il 15 marzo 1943 » 25,866
28. sottoten. f. Ciccarelli Nicola, nato il 26 aprile 1945 » 25,866
29. ten. a. Lubelli Luciano, nato il 24 febbraio 1941 » 25,866
30. sottoten. g. Mancusi Tullio, nato il 12 agosto 1948 » 25,866
31. ten. f. La Notte Pasquale, nato il 5 settembre 1938 . » 25,833
32. sottoten. c. Paternicò Luigi, nato il 17 ottobre 1945 » 25,833
33. sottoten. f. Di Bona Mauro, nato il 28 giugno 1940 » 25,810
34. ten. a. Rinaldi Fernando, nato il 4 dicembre 1945 » 25,730
35. ten. g. Migliorini Roberto, nato il 3 ottobre 1945 » 25,726
36. ten. a. Pastorelli Pietro, nato il 4 marzo 1938 » 25,703
37. ten. a. Migani Pier Paolo, nato il 19 maggio 1944 . » 25,700
38. sottoten. a. Triolo Fortunato, nato il 20 dicembre 1940 . » 25,700
39. ten. f. Casu Gian Pietro, nato il 24 giugno 1944 » 25,670
40. sottoten. a. Ferraioli Francesco, nato il 25 novembre 1940 » 25,640
41. sottoten. a. Rossi Giannetto, nato il 24 agosto 1943 . » 25,633
42. ten. a. Barsella Marco, nato l'11 dicembre 1939 » 25,616
43. sottoten. f. Monteverdi Enrico, nato il 7 luglio 1940 » 25,600
44. ten. a. Menegaz Eraldo, nato l'11 marzo 1943 . » 25,596
45. sottoten. f. Goldaniga Neri, nato il 5 marzo 1945 » 25,570
46. sottoten. a. Basili Alessandro, nato il 13 febbraio 1945 » 25,566
47. sottoten. a. Cerri Roberto, nato il 28 maggio 1940 . » 25,566
48. sottoten. f. Ibba Giovanni, nato il 12 novembre 1948 » 25,566
49. sottoten. f. Borgia Cesare, nato il 29 luglio 1941 » 25,543
50. sottoten. f. Di Francesco Francesco, nato il 13 maggio 1946 . » 25,533
51. sottoten. f. Ferramosca Franco, nato il 20 febbraio 1940 . » 25,533
52. sottoten. a. Armeni Vincenzo, nato il 6 agosto 1942 » 25,500
53. sottoten. a. Giusto Aniello, nato il 15 agosto 1944 » 25,483
54. sottoten. a. Cappa Luigi, nato il 16 giugno 1944 » 25,470
55. sottoten. f. Berritella Salvatore, nato il 21 maggio 1945 . » 25,466
56. sottoten. f. D'Antino Mario, nato l'8 aprile 1946 » 25,466
57. sottoten. f. De Santo Adamo, nato il 22 giugno 1940 » 25,466
58. sottoten. f. Sacchi Luciano, nato il 18 novembre 1943 » 25,466
59. sottoten. c. Jannuzzi Ugo, nato il 3 settembre 1944 » 25,433
60. sottoten. f. Nannerini Filippo, nato il 1° febbraio 1949 » 25,400
61. sottoten. f. Di Grezia Enrico, nato il 17 giugno 1941 » 25,366

62. sottoten. a. Maccari Giuseppe, nato il 16 febbraio 1945 punti 25,366
63. ten. g. Madonna Pietro, nato il 25 agosto 1942 » 25,366
64. sottoten. f. Maiolino Giuseppe, nato il 19 marzo 1946 . » 25,333
65. ten. f. Bruschi Claudio, nato il 4 agosto 1941 » 25,296
66. sottoten. f. Sidoti Sarino, nato il 29 maggio 1945 » 25,266
67. ten. c. Scialdone Giorgio, nato il 2 agosto 1942 . » 25,246
68. sottoten. f. Della Morte Giuseppe, nato il 23 settembre 1945 » 25,233
69. sottoten. a. Anglani Roberto, nato il 24 giugno 1942 » 25,216
70. ten. f. Di Nardo Bruno, nato l'11 aprile 1941 » 25,216
71. sottoten. f. Librandi Antonio, nato il 24 marzo 1940 » 25,200
72. sottoten. a. Manfredi Flavio, nato il 6 marzo 1940 . » 25,200
73. ten. f. Arzente Vincenzo, nato il 3 febbraio 1942 » 25,196
74. sottoten. f. Messina Michele, nato il 1° febbraio 1941 » 25,183
75. sottoten. f. Palmigiani Giovanni Battista, nato il 3 aprile 1943 . » 25,163
76. sottoten. a. Canepa Andrea, nato il 13 gennaio 1944 » 25,136
77. sottoten. f. Potortì Ugo, nato il 20 luglio 1942 » 25,136
78. sottoten. c. Paci Francesco, nato il 9 marzo 1942 » 25,116
79. sottoten. f. De Micheli Giuseppe, nato il 10 agosto 1943 » 25,100
80. sottoten. a. Ciavela Giovanni, nato il 30 novembre 1942 » 25,066
81. sottoten. a. Loja Mario, nato il 26 ottobre 1944 » 25,066
82. sottoten. a. Santacroce Tobia, nato il 3 gennaio 1946 » 25,066
83. sottoten. f. Sapio Aldo, nato il 21 agosto 1945 » 25,066
84. sottoten. g. Traglia Libero, nato il 19 agosto 1947 . . » 25,016
85. sottoten. f. Curto Mario, nato il 5 marzo 1944 » 24,966
86. sottoten. a. D'Amelio Ortensio, nato il 21 settembre 1946 » 24,966
87. sottoten. a. D'Alessandro Diego, nato il 13 ottobre 1945 . » 24,950
88. sottoten. a. Pacifici Marcello, nato il 23 novembre 1942 . » 24,903
89. sottoten. f. Mello Mario, nato il 10 agosto 1944 » 24,863
90. ten. a. Scarpulla Francesco, nato il 21 settembre 1940 » 24,840
91. sottoten. f. Piergentili Angelo, nato il 29 luglio 1944 » 24,800
92. sottoten. f. Magnani Orazio, nato il 22 gennaio 1947 » 24,706
93. sottoten. f. Venditti Mario, nato il 10 maggio 1943 » 24,600
94. sottoten. f. Gervasi Vincenzo, nato il 18 maggio 1946 » 24,396
95. sottoten. a. Topaios Michele, nato il 30 aprile 1943 » 24,366
96. sottoten. c. Iulianella Silvano, nato il 4 agosto 1943 » 24,300
97. sottoten. f. Bruni Francesco, nato il 19 marzo 1945 » 24,200
98. sottoten. f. Gonnella Ettore, nato l'11 aprile 1940 » 24,000

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. ten. f. Caso Giovanni punti 28,166
2. sottoten. a. Palumbo Agostino . » 27,400
3. sottoten. a. Bartolini Vito . . . . punti 27,200
4. ten. g. Cavalli Gian Carlo . . . . » 26,866
5. ten. f. Abbiati Roberto . . . . . » 26,863
6. ten. g. Falanga Paolo . . . . . . » 26,766
7. sottoten. f. Castaldi Giulio . . . . » 26,633
8. sottoten. f. Sapino Pier Antonio . . . » 26,590
9. sottoten. a. Luciano Stelio . . . . » 26,566
10. sottoten. f. Manzi Andrea . . . . » 26,536
11. ten. g. Longanesi Giulio . . . . . » 26,490
12. sottoten. f. Campana Ettore . . . . » 26,463
13. sottoten. f. Bombara Filippo . . . . » 26,366
14. ten. f. Pellegrino Lorenzo . . . . » 26,313
15. ten. f. Vitale Luigi . . . . » 26,300
16. ten. a. Bernardon Vittorio . . . . » 26,153
17. sottoten. f. Gava Carlo . . . . . » 26,136
18. ten. f. Barsottelli Alessandro . . . » 26,016
19. sottoten. a. Vicenzo Pietro, nato il 2 novembre 1940 . . . . » 26,000
20. sottoten. a. Bovani Renato, nato il 2 luglio 1941 . . . . » 26,000
21. ten. a. Iannacci Mario, nato il 15 febbraio 1944 . . . . » 26,000
22. sottoten. f. Padrin Giuliano . . . . » 25,983
23. ten. g. Laguzzi Luigi . . . . . . » 25,936
24. sottoten. a. Romano Aldo . . . . » 25,933
25. ten. a. Cagnazzi Carlalberto . . . » 25,920
26. sottoten. c. Palmieri Giancarlo . . . » 25,900
27. ten. a. Lubelli Luciano, nato il 24 febbraio 1941 . . . . » 25,866
28. sottoten. f. Antonelli Giulio, nato il 15 marzo 1943 . . . . » 25,866
29. sottoten. f. Ciccarelli Nicola, nato il 26 aprile 1945 . . . . » 25,866
30. sottoten. g. Mancusi Tullio, nato il 12 agosto 1948 . . . . » 25,866
31. ten. f. La Notte Pasquale, nato il 5 settembre 1938 . . . . » 25,833
32. sottoten. c. Paternicò Luigi, nato il 17 ottobre 1945 . . . . » 25,833
33. sottoten. f. Di Bona Mauro . . . . » 25,810
34. ten. a. Rinaldi Fernando . . . . . » 25,730
35. ten. g. Migliorini Roberto . . . . » 25,726
36. ten. a. Pastorelli Pietro . . . . . » 25,703
37. ten. a. Migani Pier Paolo, orfano caduto civile di guerra . . . . » 25,700
38. sottoten. a. Triolo Fortunato . . . . » 25,700
39. ten. f. Casu Gian Pietro . . . . . » 25,670
40. sottoten. a. Ferraioli Francesco . . . » 25,640
41. sottoten. a. Rossi Giannetto . . . . » 25,633
42. ten. a. Barsella Marco . . . . . » 25,616
43. sottoten. f. Monteverdi Enrico . . . » 25,600
44. ten. a. Menegaz Eraldo . . . . . » 25,596
45. sottoten. f. Goldaniga Neri . . . . » 25,570
46. sottoten. a. Cerri Roberto, nato il 28 maggio 1940 . . . . » 25,566
47. sottoten. a. Basili Alessandro, nato il 13 febbraio 1945 . . . . » 25,566
48. sottoten. f. Ibba Giovanni, nato il 12 novembre 1948 . . . . » 25,566
49. sottoten. f. Borgia Cesare . . . . » 25,543
50. sottoten. f. Ferramosca Franco, nato il 20 febbraio 1940 . . . . » 25,533
51. sottoten. f. Di Francesco Francesco, nato il 13 maggio 1946 . . . . . . » 25,533
52. sottoten. a. Armeni Vincenzo . . . . » 25,500
53. sottoten. a. Giusto Aniello . . . . » 25,483
54. sottoten. a. Cappa Luigi . . . . » 25,470
55. sottoten. f. De Santo Adamo, nato il 22 giugno 1940 . . . . » 25,466
56. sottoten. f. Sacchi Luciano, nato il 18 novembre 1943 . . . . » 25,466
57. sottoten. f. Berritella Salvatore, nato il 21 maggio 1945 . . . . . . » 25,466
58. sottoten. f. D'Antino Mario, nato l'8 aprile 1946 . . . . » 25,466
59. sottoten. c. Jannuzzi Ugo . . . . . » 25,433
60. sottoten. f. Nannerini Filippo . . . » 25,400
61. sottoten. f. Di Grezia Enrico, nato il 17 giugno 1941 . . . . » 25,366

62. ten. g. Madonna Pietro, nato il 25 agosto 1942 punti 25,366
63. sottoten. a. Maccari Giuseppe, nato il 16 febbraio 1945 » 25,366
64. sottoten. f. Maiolino Giuseppe » 25,333
65. ten. f. Bruschi Claudio » 25,296
66. sottoten. f. Sidoti Sarino » 25,266
67. ten. c. Scialdone Giorgio » 25,246
68. sottoten. f. Della Morte Giuseppe » 25,233
69. ten. f. Di Nardo Bruno, nato l'11 aprile 1941 » 25,216
70. sottoten. a. Anglani Roberto, nato il 24 giugno 1942 » 25,216
71. sottoten. a. Manfredi Flavio, nato il 6 marzo 1940 » 25,200
72. sottoten. f. Librandi Antonio, nato il 24 marzo 1940 » 25,200
73. ten. f. Arzente Vincenzo » 25.196
74. sottoten. f. Messina Michele » 25,183
75. sottoten. f. Palmigiani Giovanni Battista » 25,163
76. sottoten. f. Potortì Ugo, nato il 20 luglio 1942 » 25,136
77. sottoten. a. Canepa Andrea, nato il 13 gennaio 1944 » 25,136
78. sottoten. c. Paci Francesco » 25,116
79. sottoten. f. De Micheli Giuseppe » 25,100
80. sottoten. a. Ciavela Giovanni, nato il 30 novembre 1942 » 25,066
81. sottoten. a. Loja Mario, nato il 26 ottobre 1944 » 25,066
82. sottoten. f. Sapio Aldo, nato il 21 agosto 1945 » 25,066
83. sottoten. a. Santacroce Tobia, nato il 3 gennaio 1946 » 25,066
84. sottoten. g. Traglia Libero » 25,016
85. sottoten. f. Curto Mario, nato il 5 marzo 1944 » 24,966
86. sottoten. a. D'Amelio Ortensio, nato il 21 settembre 1946 » 24,966
87. sottoten. a. D'Alessandro Diego » 24,950
88. sottoten. a. Pacifici Marcello » 24,903
89. sottoten. f. Mello Mario » 24,863
90. ten. a. Scarpulla Francesco » 24,840
91. sottoten. f. Piergentili Angelo » 24,800
92. sottoten. f. Magnani Orazio » 24,706
93. sottoten. f. Venditti Mario » 24,600
94. sottoten. f. Gervasi Vincenzo » 24,396
95. sottoten. a. Topaios Michele » 24,366
96. sottoten. c. Iulianella Silvano » 24,300
97. sottoten. f. Bruni Francesco » 24,200
98. sottoten. f. Gonnella Ettore » 24,000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1970
Registro n. 34 Difesa, foglio n. 206

(108)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di vice procuratore in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Le prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di vice procuratore in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 4 febbraio 1970, avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Milano, Napoli, Palermo, Venezia nei giorni 15, 16 e 17 febbraio 1971, alle ore otto.

(654)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Nuova sede di esami della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 02998 in data 1° aprile 1970 con cui veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1968;

Considerato che, con il predetto decreto veniva stabilito che la commissione doveva avere la propria sede in Catanzaro;

Ritenuto che, per il sollecito espletamento del concorso, è necessario stabilire come sede di esame Vibo Valentia, poichè i due primari facenti parte della commissione sono ivi residenti e per motivi di lavoro non possono abbandonare, sia pure per pochi giorni, la propria sede;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medici condotti vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1968, avrà la sede di esami in Vibo Valentia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 28 dicembre 1970

Il medico provinciale: GIUTTARI

(447)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.